

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2218

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LANTELLA, EMANUELE BASILE, BASSO, BATTAGLIA, BENETTO RAVETTO, CANAVESE, CASELLI, CAVALLINI, CAVANNA SCIREA, COSTA, DALLARA, DEVETAG, DEVICIENTI, FILIPPI, FRAGASSI, GUBETTI, MALAN, MAMMOLA, PIZZICARA, POLLI, PRESTIGIA-COMO, ROSSO, SALINO, SANDRONE, SICILIANI, TADDEI**

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni di imposta per spese scolastiche e in materia di oneri deducibili per liberalità in favore di istituzioni scolastiche

*Presentata il 14 marzo 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei temi che nella campagna elettorale dello scorso anno è stato maggiormente discusso, in virtù delle sue implicazioni non solo concrete ma soprattutto politiche ed etiche, è consistito nell'assestamento di regime giuridico da introdurre al fine di garantire, alle famiglie, una libertà sostanziale nella scelta tra scuola pubblica e privata.

Il tema si colloca, pertanto, accanto ad altri temi analoghi (scelta tra assistenza pubblica e privata, scelta tra previdenza pubblica e privata), al qual proposito le forze del Polo della libertà e del buon governo hanno ritenuto di impegnarsi per

estendere l'area di presenza del valore libertà, anche al fine di rimodellare lo *status* del cittadino garantendogli condizioni concrete in cui le scelte, in campi così delicati ed essenziali, non vengano soprafatte dallo Stato e, comunque, non vengano vanificate al di là di un ossequio di maniera.

Non vi è dubbio che, per garantire una effettiva libertà di scelta in materia di istruzione, dovrebbe procedersi a una rimodellazione complessiva, del sistema scolastico nazionale, in modo da tener conto della scuola privata come parte integrante del medesimo; parimenti, non vi è dubbio

che l'istituto del cosiddetto *bonus* dovrebbe essere adeguatamente discusso e valutato, anche in considerazione della sua efficacia verosimilmente maggiore quale « voto » del cittadino in materia scolastica, e come strumento più adeguato per una piena introduzione del « principio di responsabilità » in capo ai soggetti erogatori di prestazioni di formazione.

Nelle more di un dibattito politico che si evidenzia complesso e teso, i sottoscrittori della presente proposta ritengono che sia urgente quantomeno un intervento normativo che, dando un segnale chiaro circa il senso in cui occorre procedere, tragga alcune conseguenze immediate dalla sottolineatura di grave iniquità in cui versano coloro che, oltre a pagare giustamente alla scuola privata un corrispettivo per un servizio che chiedono e ricevono, nel contempo pagano ingiustamente al settore pubblico un *quantum* di imposta per un servizio che non chiedono e non ricevono.

Da ciò, o in via transitoria o in via di parziale anticipazione rispetto a una più ampia rideterminazione normativa, deriva quantomeno l'esigenza di ammettere in detrazione di imposta (pur sempre nel quadro dei principi tracciati dal vigente testo unico delle imposte sui redditi) la quota *ex lege* delle spese sostenute per l'istruzione, facendo cadere il limite attuale che non consente di superare la misura delle tasse e dei contributi previsti per gli istituti statali. In proposito, peraltro, va osservato che, a rigore, le spese per l'istruzione troverebbero più adeguato riconoscimento, sul piano fiscale, ove le si ammettesse al regime dell'onere deduci-

bile; purtroppo, però, lo *status* del dibattito nel nostro Paese sul punto è ancora così arretrato e permeato da tensioni e pregiudizi, che una proposta di legge la quale, oggi, non solo estendesse il regime di defiscalizzazione, ma, per di più, impostasse la defiscalizzazione anche su un passaggio dal regime della detrazione d'imposta al regime dell'onere deducibile, apparirebbe così fortemente innovatrice da complicare in maniera eccessiva, e forse controproducente, il confronto in materia tra le forze politiche. Anche sotto questo profilo, pertanto, la proposta in oggetto si propone non come delineatrice di uno sbocco definitivo ed ottimale, ma solo come primo intervento che dia un segnale forte nella giusta direttrice di principio.

In aggiunta al fatto di estendere il regime di cui all'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle spese scolastiche, la qual cosa costituisce il fulcro della proposta in oggetto, si è ritenuto opportuno associare due ulteriori modifiche del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, al fine di ammettere, tra gli oneri deducibili, le liberalità in favore delle istituzioni scolastiche di qualsivoglia natura. Anche tali modifiche normative (afferenti all'articolo 10 e all'articolo 65 del citato testo unico), oltre all'utilità di promuovere lodevoli forme di munificenza, riconoscono ulteriormente, sempre a partire da elementi del regime fiscale, che il settore della formazione scolastica privata è parte integrante e con pari dignità entro il sistema scolastico nazionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserito dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, è sostituita dalla seguente:

« *e)* le spese per la frequenza di corsi di istruzione primaria, secondaria e universitaria; ».

## ART. 2.

1. Dopo la lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

« *l-bis)* le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, nonché a favore di istituti di istruzione statali o legalmente riconosciuti, per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento del reddito dichiarato. ».

## ART. 3.

1. La lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 65 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

« *c)* le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, nonché a favore di istituti di istruzione statali o legalmente riconosciuti, per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; ».

